



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"S. Cannizzaro"

Via Consolare Latina, 263-00034 COLLEFERRO (RM)

Distretto 38°

tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405 C.M. RMTF15000D

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente documento è elaborato in riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) integrato e modificato dal D.P.R. del 21/11/2007 n° 235.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Comportamento alunni

1. Ingresso degli alunni.

Gli alunni maggiorenni sono tenuti ad essere sempre muniti del libretto personale.

Gli alunni devono immediatamente entrare in aula al suono della campanella di inizio lezioni alle ore 8.20; è possibile accedere nelle aule fin dalle ore 8.15.

PER NESSUN MOTIVO E' CONSENTITO USCIRE DALL'ISTITUTO SE NON AUTORIZZATI DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE LEZIONI, tale mancanza farà scattare la sospensione dalle lezioni per un periodo a giudizio del Consiglio di classe.

2. Assenze - Giustificazioni

Il docente della 1^ ora effettua l'appello registrando i presenti e giustifica gli alunni assenti e/o in ritardo (entrata II ora) nei giorni precedenti.

Oltre i 5 gg. di assenza l'alunno potrà accedere in aula solo se munito anche dell'apposito certificato medico; il docente deve menzionare sul registro di classe la consegna della predetta certificazione.

L'ingresso in aula può essere consentito dopo le ore 8.20 ai soli alunni pendolari autorizzati o previo accertamento del ritardo dei mezzi di trasporto, non imputabile alla volontà del singolo alunno.

Coloro che arrivano a scuola dopo le ore 8.30 e fino al termine della 1^a ora di lezione saranno ammessi all'inizio della 2^a ora di lezione e devono giustificare il ritardo il giorno successivo; i docenti negli appositi spazi del registro di classe indicano il nominativo dell'alunno entrato in ritardo con accanto l'orario di ingresso.

Per le entrate collettive dell'intera classe autorizzate dalla presidenza alla II o III ora non sono concesse deroghe di orario.

Gli alunni privi di giustificazione possono al massimo giustificare con un giorno di ritardo disattesa tale disposizione, se minorenni, sono inviati dal Preside o dai collaboratori.

Il ritardo nella presentazione della giustificazione con relativo certificato medico non è ammesso nel caso di assenza oltre i 5 gg. per motivi di natura igienico-sanitaria.

Le giustificazioni sono firmate dai docenti della 1^a e 2^a ora di lezione.

Oltre l'inizio della 2^a ora non è ammesso l'ingresso in Istituto; gli alunni minorenni potranno accedere in classe solo con autorizzazione scritta del preside o dei collaboratori.

3. Uscite anticipate

L'uscita anticipata è possibile non prima della fine della 4^a ora di lezione; gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati da uno dei genitori o da un familiare munito di apposita delega, questa deve essere registrata sul registro di classe ed autorizzata esclusivamente dal preside o dai suoi collaboratori.

In casi eccezionali possono essere concesse solo se richieste con almeno due giorni di anticipo sul libretto personale con firma del genitore in modo da permettere alla presidenza un verifica preventiva.

4. Disposizioni per gli alunni maggiorenni

Gli alunni maggiorenni non possono essere ammessi alle lezioni oltre la seconda ora

Le uscite anticipate possono avvenire non prima della fine della 4^a ora di lezione e devono essere registrate sia sul libretto personale che sul registro di classe, previa firma dei docenti dell'ora corrispondente.

Casi eccezionali in deroga ai due commi precedenti possono essere autorizzati solo dal preside.

5. Intervallo delle lezioni

All'interno della terza ora di lezione è concesso un intervallo di 15 minuti, sotto il controllo del personale docente e non docente di turno.

E' assolutamente vietato uscire durante l'intervallo dalla scuola.

Il preside può, se lo ritiene opportuno per motivi di sicurezza, disporre che l'intervallo si svolga esclusivamente all'interno delle rispettive aule.

6. Provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni devono immediatamente essere notificati in presidenza per le opportune sanzioni.

Gli alunni sospesi a qualsiasi titolo dalle lezioni possono essere riammessi solo se accompagnati da un genitore.

7. Esercizio della patria potestà

La scuola, fino a contrario avviso, ritiene che ogni alunno abbia ambedue i genitori ugualmente responsabili del suo mantenimento e della sua istruzione ed educazione. Spetta al genitore che ne abbia interesse (o a chi ne fa le veci) dichiarare e comprovare i propri esclusivi e preminenti diritti in merito all'affidamento e all'educazione dell'alunno.

Altresì la scuola ritiene che tutti gli alunni siano in grado di svolgere regolare attività sportiva. Nel caso fossero presenti patologie particolari o comunque impedimenti di qualsiasi genere o natura, sarà cura dei genitori presentare la documentazione idonea.

I doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c. in relazione all'art. 14 c.c.)

8. Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e rispettoso nei confronti del personale docente e non docente.

Sono tenuti al rispetto dell'orario scolastico e alla frequenza regolare delle lezioni.

Gli alunni sono tenuti a non usare mai il cellulare in classe in ogni sua applicazione e tecnologia.

Gli alunni sono tenuti a rispettare in ogni modo i compagni favorendo un clima di amicizia e collaborazione in classe, rispettando le diversità culturali e personali presenti nella scuola.

Gli alunni sono obbligati a recarsi alle lezioni muniti di tutti i sussidi previsti.

Nei laboratori e nei reparti di lavorazione devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza esposte e le raccomandazioni del personale docente e non docente.

L'uso durante le lezioni dei servizi igienici assegnati alla classe deve essere effettuato nei casi di effettiva necessità e comunque sempre singolarmente e per il tempo strettamente necessario.

Durante il cambio di insegnante fra un'ora di lezione e l'altra è vietato uscire dall'aula o recarsi senza autorizzazione negli uffici o spostarsi comunque all'interno della scuola; la vigilanza è comunque affidata al personale ausiliario per il tempo strettamente necessario allo spostamento dei docenti fra un'aula e l'altra.

9. Vandalismi alle strutture scolastiche

Al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio scolastico dell'Istituto sono stabiliti i seguenti principi di comportamento:

- a) Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dolosi ai locali , alle suppellettili, agli strumenti scientifici è tenuto a risarcire il danno secondo la stima insindacabile dell'ufficio tecnico;
- b) In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti vandalici, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento;
- d) Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
- e) Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, ad integrazione dei fondi messi a disposizione dall' Ente Locale proprietario.

10. Assemblee di classe e di Istituto

I rappresentanti di classe possono richiedere un'assemblea al mese e per un massimo di due ore comunque sempre di volta in volta in orari diversi.

E' necessaria l'autorizzazione dei docenti interessati. La richiesta scritta con l'ordine del giorno va presentata per l'autorizzazione almeno tre giorni prima in presidenza od ai collaboratori e deve essere vistata dai docenti delle ore coinvolte.

Le assemblee di Istituto devono avere un regolamento interno e devono essere richieste con l'ordine del giorno in presidenza almeno 3 giorni prima da parte del Comitato Studentesco. In caso di irregolarità nel loro svolgimento il preside od i collaboratori possono immediatamente interromperle. Il regolamento viene elaborato all'inizio di ogni anno scolastico dal Comitato Studentesco

Tutti i rappresentanti di classe possono riunirsi una volta al mese e per un tempo massimo di 2 ore; anche in questo caso la richiesta con l'ordine del giorno va presentata in presidenza almeno 3 giorni prima.

11. Registro di classe

Il registro di classe è un atto pubblico amministrativo a tutti gli effetti, pertanto la sua custodia è affidata al personale docente, non docente e discente tutto.

Il docente dell' ultima ora è tenuto a riportarlo in sala insegnanti e depositarlo nell' apposita custodia dove l' indomani lo preleverà l' insegnante della prima ora.

Art. 3 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

1. Finalità

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica (attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, attività di pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.).

2. Entità delle sanzioni, presupposti, competenze procedimenti

I comportamenti che implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari sono quelli in contrasto con i seguenti doveri degli studenti:

1. frequenza regolare dei corsi ed assolvimento costante degli impegni di studio;
2. rispetto verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni;
3. assunzione di comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;
4. osservanza delle disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza;
5. utilizzo corretto di attrezzature e impianti dei laboratori e dei sussidi in genere mediante comportamenti che non danneggino il patrimonio della scuola;
6. quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. n. 249/98.

Le sanzioni oltre che temporanee ed ispirate alla riparazione del danno, per quanto possibile, devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa e possono essere suddivise in cinque categorie:

- A) Sanzioni che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (Art. 4 – Comma 1);
- B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni (Art. 4 – Comma 8);

- C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (Art. 4 – Comma 9);
- D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – Comma 9 bis);
- E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (Art. 4 – Comma 9 bis e 9 ter).

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità concreta dello studente incolpato.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto relativo alle singole discipline.

Mancanza disciplinare	Tipologia Sanzione	Organo competente	Procedimento
Violazione dei doveri di cui al n. 1, 2	A	Dirigente Scolastico o Docente	Ammonizione privata o in classe con annotazione sul registro
Inefficacia del richiamo verbale per il disturbo reiterato della lezione Ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni	A	Dirigente Scolastico o Docente	Ammonizione privata o annotazione sul registro con allontanamento dalla lezione fino al suo termine o fino al termine della giornata
Danneggiamento colposo o doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.	A	Dirigente Scolastico secondo valutazione del danno da parte dell'ufficio tecnico	Comunicazione scritta circa la quantificazione del danno arrecato e risarcimento del medesimo entro i termini fissati. Se l'inadempimento persiste la mancanza disciplinare diventa di tipologia B.
Gravi offese al Capo d'Istituto, ai docenti, al personale della scuola e ai compagni Comportamenti che turbano l'ordine scolastico Gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98	B	Consiglio di classe	Comunicazione scritta alla famiglia circa l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo non superiore ai 15 giorni e concertazione con lo studente e la famiglia per il rientro nella comunità scolastica.

<p>1) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o determinino una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;</p> <p>2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite di allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.</p> <p>Le condizioni 1 e 2 sono entrambe necessarie e l'iniziativa disciplinare della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.</p>	<p>C</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Comunicazione scritta alla famiglia circa l'allontanamento temporaneo dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni e concertazione con lo studente, la famiglia e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, per la promozione di un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica</p>
<p>1) Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;</p> <p>2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>Le condizioni 1 e 2 debbono essere congiuntamente ricorrenti.</p>	<p>D</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Comunicazione scritta circa l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico</p>
<p>Nei casi più gravi di quelli indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni</p>	<p>E</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Comunicazione scritta circa l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>

La procedura seguita dovrà essere la seguente:

1. contestazione in ufficio
2. convocazione dell'organismo competente (se consiglio di classe devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti) congiuntamente all'interessato
3. discussione dell'accaduto
4. allontanamento dell'interessato
5. proposte, discussione, votazione a scrutinio segreto
6. verbalizzazione risultati
7. comunicazione all'interessato
8. ufficializzazione della delibera
9. identificazione di un docente per contatto didattico

3. Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola costituito da n. 4 membri:

- a) il Dirigente Scolastico;
- b) un rappresentante dei docenti
- c) un rappresentante degli studenti
- d) un rappresentante dei genitori

Le categorie b, c, e d, saranno designate all'interno dei componenti il Consiglio d'Istituto.

In caso di incompatibilità si provvederà alla nomina di membri supplenti.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Le delibere dell' O.G. sono da ritenersi valide rispetto alla presenza effettiva dei membri partecipanti alla seduta e quindi non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri.

L'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti.

Nel caso di impugnazione delle sanzioni disciplinari l' O.G. dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'O.G. decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Organo di Garanzia Regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, è attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

L'O.G. Regionale composto dal Direttore dell'Ufficio S.R o da un suo delegato, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi produce il reclamo o dall'amministrazione. Non è consentito in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati.

Il termine entro il quale l'O.G. regionale deve esprimere il proprio parere è di 30 giorni, trascorsi i quali il DSR può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 4 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

1. Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Il rispetto da parte di tutte le componenti a vario titolo coinvolte costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia e collaborazione reciproca per potenziare le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e accrescere le possibilità di successo formativo degli studenti.
3. Nell'ottica di condivisione del patto educativo di corresponsabilità, l'Istituto si impegna a mettere in atto tutte le norme e le buone pratiche relative all'erogazione del servizio sia didattico che amministrativo.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l'istituzione si impegna a porre in essere tutte le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto comprensivo del Regolamento di disciplina degli alunni e del Patto Educativo di corresponsabilità.